



## CONVENZIONE

### TRA

**A)** i seguenti Atenei:

- **Università degli Studi di Milano Bicocca** con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, nella persona del Rettore, professoressa Giovanna Iannantuoni (di seguito "Università di Milano Bicocca")

e

**B)** i seguenti Consigli degli Ordini Forensi:

- **Ordine degli Avvocati di Milano** con sede in Milano, Via Freguglia 1, rappresentato dal Presidente Avv. Antonino La Lumia

e

**C) Associazione AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori**, con sede in Milano, Via Lentasio n. 7, in persona del Presidente, avv. Cinzia Calabrese (di seguito: AIAF o l' "Associazione").

### Premesse

- visti gli art. 9, co. 3, 29, co. l, lett. e), 35, co. 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013 n. 15 (la "Legge Professionale");

- visto il Regolamento emanato con decreto ministeriale 12 agosto 2015 n. 144 (e successive modifiche), art. 7, che disciplina le modalità di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista (il "Regolamento");

- viste le Linee Guida per la formazione specialistica degli Avvocati del Ministero della Giustizia – Commissione permanente per la formazione specialistica degli Avvocati dell'8 maggio 2023 ("Linee Guida");

- considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della Legge Professionale, l'organizzazione dei percorsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di avvocato specialista deve considerarsi rientrante nei compiti istituzionali degli Atenei ove sussista un Dipartimento o una Facoltà di Giurisprudenza;

- premesso che le Università, attesi il ruolo e le responsabilità attribuite dalla Legge Professionale, ritengono di poter meglio garantire l'efficacia e la qualità di tale attività mediante uno sforzo comune e condiviso e promuovendo, in rapporto con gli Ordini Forensi e AIAF – in quanto associazione forense specialistica riconosciuta dal CNF come tra quelle maggiormente rappresentative ai sensi del suo regolamento 11 aprile 2013 n. 1, nel settore del Diritto delle Relazioni Familiari delle Persone e dei Minori, della Avvocatura italiana - la costituzione di un corso / scuola unica a livello nazionale;

- premesso che, sin dall'anno 2011, AIAF, in convenzione con il CNF e la Scuola Superiore dell'Avvocatura, e poi in collaborazione con le Università di Milano Bicocca e Roma La Sapienza, ha attivato un corso/scuola di alta formazione per la preparazione specialistica degli avvocati in Diritto delle Relazioni Familiari delle Persone e di Minori, che ha diffusione nazionale e che, per programmi, docenze e metodo didattico, ha assicurato un elevato livello della qualità della formazione e delle prove di riconoscimento dell'attestato finale;

- considerato che le Università devono provvedere all'attuazione di quanto previsto dalla predetta norma nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- considerato che i Consigli degli Ordini Forensi, d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e con le Università, stipulano convenzioni per assicurare il conseguimento della specializzazione ai propri iscritti,

**Tutto ciò considerato e premesso, si conviene quanto segue:**

Art. 1

**Oggetto**

Le Università, i Consigli degli Ordini Forensi e AIAF, nel comune intendimento di promuovere la realizzazione dei percorsi finalizzati ad erogare una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore "Diritto delle Relazioni Familiari delle Persone e dei Minori" (ex. art. 3, lett. d, del Regolamento), organizzano il Corso di specializzazione denominato "Scuola Nazionale di Alta Formazione e Specializzazione in Diritto delle Relazioni Familiari delle Persone dei Minori "AIAF Milena Pini" (la "Scuola"), disponendone, con la presente convenzione, la disciplina e, in particolare, la progettazione, l'organizzazione e la determinazione dei criteri per la scelta del modello di gestione del corso di formazione per il conseguimento del titolo di avvocato specialista in Diritto delle Relazioni Familiari delle Persone e dei Minori, ai sensi degli artt. 2, 3 e 7 del Regolamento.

Art. 2

**Comitato scientifico**

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, viene istituito un comitato scientifico (il "Comitato Scientifico") cui sono assegnati i compiti:

a) di individuare, ogni due anni e prima dell'inizio di ogni biennio di corso, il progetto didattico e il programma dettagliato del corso di formazione specialistica (il "Corso" o i "Corsi"), tenendo conto delle linee generali elaborate a norma dell'art. 7, comma 2, del Regolamento, con indicazione dei singoli moduli per istituti o parti della materia, degli argomenti da trattare e delle ore loro destinate e con la possibilità di organizzare la didattica anche a distanza con modalità telematiche nei limiti e con le prescrizioni previste dall'art. 7, comma 10 del Regolamento; i moduli relativi all'ordinamento professionale e alla deontologia forense sono organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;

b) di definire i criteri di individuazione dei docenti, nel rispetto delle qualifiche indicate dall'art. 7, comma 8 del Regolamento, provvedendo ad individuare - eventualmente anche in ambito internazionale - i docenti ritenuti idonei, anche attraverso la valutazione dei *curriculum* e con riferimento a singoli argomenti o ambiti delle materie di formazione; i docenti delle materie di ordinamento professionale e deontologia forense sono individuati tra quelli preventivamente indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;

c) di definire modalità e criteri delle prove intermedie e finali di valutazione della preparazione specialistica dei partecipanti al Corso, e di provvedere alla nomina dei componenti le commissioni di esame, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 7, comma 13 del Regolamento e, per quanto possibile, nel rispetto dell'equilibrio di genere;

d) di progettare e definire, d'intesa con il Comitato di Gestione, eventuali iniziative integrative di aggiornamento e approfondimento scientifico aggiuntive rispetto al programma curriculare del Corso, sviluppando a tal fine rapporti con altre esperienze di aggiornamento e formazione specialistica, anche in ambito internazionale;

e) di progettare e definire, d'intesa con il Comitato di Gestione, eventuali iniziative formative integrative dei partecipanti al Corso, ivi comprese occasioni di esperienza professionale presso enti, università, istituzioni e studi professionali, anche in ambito internazionale.

Art. 3

**Composizione del Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico sarà composto, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Regolamento, da sei membri, di cui:

a) tre nominati dall'Università o dalla Assemblea delle Università se istituita ai sensi del successivo art. 8, che individueranno al loro interno il Coordinatore/Coordinatrice del Comitato Scientifico (il "Coordinatore");

b) tre nominati dai COA e AIAF, di cui uno nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, uno nominato da AIAF e uno nominato d'intesa.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei suoi componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare con funzione consultiva, su invito del Coordinatore, i componenti della Assemblea delle Università, il Direttore della Scuola i componenti del Comitato di Gestione, il Presidente AIAF o altri delegati degli organi direttivi di AIAF.

#### Art. 4

##### ***Comitato di gestione***

Sempre ai fini di quanto previsto dall'art. 1, viene altresì istituito un comitato di gestione (il "Comitato di Gestione"), con funzioni di attuazione dei programmi individuati dal Comitato Scientifico, di organizzazione, gestione e di controllo sull'organizzazione e lo svolgimento dei Corsi.

Il Comitato di Gestione provvede in particolare:

a) alla nomina dei docenti, tra quelli proposti dal Comitato Scientifico, nomina che dovrà avvenire, nei limiti del possibile e in relazione ai requisiti di competenza sui vari argomenti, nel rispetto dell'equilibrio di genere;

b) alla organizzazione delle prove di valutazione intermedia e finale;

c) alla stesura dei regolamenti e circolari sullo svolgimento dell'attività didattica, sui quali deve essere richiesto parere al Comitato Scientifico, nonché sulle regole di partecipazione dei corsisti;

d) alla definizione e gestione, ove ritenuto necessario e sentito il Comitato Scientifico, del numero programmato di iscritti alla Scuola (in generale e/o per singole sedi), dei titoli e criteri di accesso (ivi compreso il rispetto di quote minime di genere), della selezione tra più candidati, basata prioritariamente su criteri di merito;

e) alla determinazione, d'intesa con il Comitato Scientifico, della quota di iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del Regolamento, e, pertanto, in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese necessarie al funzionamento dei Corsi senza alcuna finalità lucrativa, e, pertanto, alla determinazione di eventuali compensi a docenti, tutor e alle persone che ad altri titoli concorrono all'organizzazione e all'erogazione della formazione, nonché alla definizione, sentito il Comitato Scientifico, di modalità e criteri per la concessione di eventuali misure di sostegno della partecipazione e frequenza a favore di avvocati con minore disponibilità di reddito (ivi comprese forme di prestito d'onore), comprensivi della verifica di elevati standard di merito;

f) a porre in essere ogni attività di carattere amministrativo, contabile, fiscale e gestionale finalizzata alla realizzazione e gestione dei corsi, ivi compresi l'approntamento di quanto necessario per lo svolgimento della didattica a distanza, alla cura degli adempimenti relativi al trattamento dei dati personali di ogni soggetto coinvolto nell'organizzazione, docenza o frequenza delle attività della Scuola, alla cura degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza di ogni soggetto, dipendente, collaboratore o frequentante coinvolto nelle attività della Scuola, la raccolta e gestione dei contributi di iscrizione e partecipazione, la gestione dei pagamenti di ogni spesa e degli eventuali compensi ai docenti. Il Comitato di gestione - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del Regolamento - si avvale delle strutture e del personale messi a disposizione da AIAF, che deve fornire un dettagliato rendiconto della gestione, anche a semplice richiesta scritta degli enti stipulanti la presente convenzione;

g) ad apprestare adeguate modalità per il controllo e la rilevazione della partecipazione alle lezioni della Scuola, per il rilascio dei relativi attestati e, in caso di esito positivo della valutazione della partecipazione, per l'attribuzione del titolo di specialista da parte del CNF.

#### Art. 5

##### ***Composizione del Comitato di gestione***

Il Comitato di Gestione sarà composto, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento, da cinque membri, di cui

(a) uno nominata da AIAF, con funzione di Direttore/ Direttrice del Comitato di Gestione e della Scuola (il "Direttore")

b) due nominati dai Consigli degli Ordini Forensi di cui almeno uno nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;

c) due nominati dalle Università o dall'Assemblea delle Università se istituita.

Il Comitato di Gestione delibera a maggioranza dei componenti.

Alle riunioni del Comitato di Gestione possono partecipare con funzione consultiva, su invito del Direttore, il Coordinatore del Comitato Scientifico, il Presidente di AIAF o altri delegati degli organi direttivi dell'Associazione.

#### Art. 6

### ***Consigli degli Ordini***

Sottoscritta la presente convenzione, possono aderire alla stessa altri Consigli degli Ordini degli Avvocati (di seguito COA) delle sedi nelle quali saranno attivate le diramazioni territoriali del Corso/Scuola. I Consigli degli Ordini organizzano i moduli del Corso relativi all'ordinamento professionale e alla deontologia forense.

#### Art. 7

### ***Assemblea delle Università***

Considerata la scelta delle Università che sottoscrivono la presente Convenzione di promuovere congiuntamente l'organizzazione dei percorsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista in Diritto delle Relazioni Familiari delle Persone e dei Minori, viene istituita - nell'ipotesi che le Università convenzionate siano più di tre - una Assemblea delle Università firmatarie della Convenzione, composta da uno o più delegati dei singoli Atenei, individuati dalle medesime tra i propri docenti e ricercatori, anche fuori ruolo, appartenenti al settore disciplinare IUS/01.

L'Assemblea nomina al suo interno i tre componenti del Comitato Scientifico di cui all'art. 3, lett. a), appartenenti a Università diverse, garantendo che entrambi i generi siano rappresentati, salva l'ipotesi in cui nessun componente dell'Assemblea appartenente a uno dei due generi si renda disponibile alla nomina.

L'Assemblea svolge un ruolo di supporto all'attività del Comitato Scientifico.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore del Comitato Scientifico che fungerà da Presidente dell'Assemblea. Essa delibera a maggioranza delle Università rappresentate. Ogni Università dispone di un voto che sarà espresso, in caso di più delegati presenti per la stessa Università, da quello con la più elevata anzianità di servizio.

Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare con funzione consultiva, su invito del Presidente, i componenti del Comitato Scientifico non di estrazione accademica, il Direttore e i componenti del Comitato di Gestione, il Presidente dell'Associazione o altri delegati degli organi direttivi dell'Associazione, un consigliere designato da ciascuno dei Consigli degli Ordini degli avvocati che avranno aderito alla presente convenzione.

#### Art. 8

### ***Risorse economiche***

La formazione specialistica non ha finalità di lucro e non può produrre utili o profitti per nessuno dei soggetti stipulanti la presente Convenzione.

Le quote di partecipazione richieste ai partecipanti saranno parametrare alle esigenze di bilancio della Scuola, al fine di consentire una gestione economica della medesima.

Eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati a finanziare attività integrative della formazione specialistica nell'ambito della medesima Scuola ovvero misure di sostegno alla frequenza (ivi comprese borse di studio e forme di prestito d'onore) a favore di avvocati meritevoli, anche in relazione alle loro capacità di reddito, ovvero finanziare i percorsi di aggiornamento ai fini del mantenimento del titolo ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento.

Dalla stipulazione della presente Convenzione non sorgono obblighi di contribuzione a carico delle Università o degli altri enti stipulanti, per l'esecuzione della stessa e delle attività in essa prevista.

Ove dalla gestione dell'attività formativa e dei corsi derivassero passività e obbligazioni verso terzi eccedenti le disponibilità finanziarie della Scuola, delle stesse si farà carico AIAF, manlevando le Università e i COA da ogni pretesa di terzi.

AIAF e le Università potranno, su base volontaria, nell'ambito delle risorse disponibili e nei limiti di quanto consentito dalle proprie discipline interne, erogare contributi economici mirati a iniziative formative di particolare interesse, anche in ambito territoriale, così come a sostegno della partecipazione alla formazione di soggetti meritevoli. I contributi delle singole università o delle strutture regionali di AIAF potranno essere finalizzati al sostegno specifico delle persone laureate nell'università erogante o dei corsisti che esercitano l'attività professionale nel territorio di riferimento.

Le cariche di componenti del Comitato Scientifico e del Comitato di Gestione e quella di Direttore così come quelle di qualsiasi futuro organo di governo della Scuola, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate per partecipazione alle riunioni o per trasferte e missioni.

#### Art. 9

### ***Gestione delle attività***

Parte delle attività formative, curriculari o di carattere integrativo, potranno essere programmate – sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 10, del Regolamento - presso le Università e ove possibile presso i COA, anche mediante l'utilizzo di tecnologie di web-conferenze o analoghe, in collaborazione con i relativi Dipartimenti di Giurisprudenza o i COA. In tali casi le Università e i COA metteranno a disposizione le proprie aule e strutture idonee senza oneri per il Corso.

#### Art. 10

### ***Sede dei corsi***

I Corsi si terranno presso le sedi che saranno individuate dal Comitato di Gestione, senza generare oneri aggiuntivi a carico dei bilanci delle Università, salve le attività organizzate presso le Università ai sensi dell'art. 9.

#### Art. 11

### ***Attività di formazione e aggiornamento specialistico***

Sulla base della presente convenzione, i soggetti convenzionali potranno organizzare e svolgere, - con le medesime modalità gestionali del Corso - attività e corsi di aggiornamento professionale specialistico ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, anche con modalità da remoto. A tal fine gli avvocati già in possesso del titolo di avvocato specialista nel settore del Diritto delle Relazioni Familiari delle Persone e dei Minori potranno essere ammessi a frequentare, anche tramite collegamento telematico, singoli moduli o lezioni del corso di cui all'art. 1.

Il Comitato di Gestione provvede a regolamentare l'accesso degli avvocati specialisti ai corsi di cui al comma precedente senza che da ciò derivi alcun detrimento alla formazione specialistica degli iscritti al corso di cui all'art. 1, stabilendo le quote di partecipazione nonché le modalità di riconoscimento dei relativi crediti formativi.

#### Art. 12

### ***Varie***

Le Parti convenzionate autorizzano reciprocamente l'utilizzo del logo e della propria denominazione ai fini della promozione del Corso e dei Corsi di aggiornamento di cui al precedente art. 11 (di seguito "i Corsi") su qualsiasi materiale promozionale dei Corsi e si impegnano a divulgare e promuovere i Corsi predetto tramite i propri canali istituzionali.

Ogni comunicazione relativa all'attuazione della presente Convenzione potrà essere scambiata attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica:

Università di Milano Bicocca: [ateneo.bicocca@pec.unimib.it](mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it)

Ordine degli Avvocati di Milano: [consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it](mailto:consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it)

AIAF: [aiaf@postacertmi.it](mailto:aiaf@postacertmi.it)

Art. 13

***Durata***

La presente Convenzione ha durata corrispondente al percorso formativo e quindi biennale. L'eventuale esercizio della facoltà di recesso avrà effetto solo al termine del Corso biennale di formazione specialistica iniziato o, se non ancora iniziato, in programmazione al momento della comunicazione di recesso.

Art. 14

***Adesioni di altre università e di COA***

Alla presente Convenzione potranno aderire altre Università italiane, con il consenso scritto di tutte le Università oggi firmatarie della stessa, nonché i COA ai sensi di quanto disposto sotto il precedente art. 6.

Art. 15

***Controversie***

Ogni controversia relativa alla presente Convenzione, sua validità, interpretazione ed esecuzione, ove non sia risolta amichevolmente, sarà devoluta in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

\* \* \*

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente in un unico originale .....

.....Milano , .....

Università di Milano Bicocca

Il Rettore, Professoressa Giovanna Iannantuoni

---

COA di Milano

Il Presidente

Avv. Antonino La Lumia

---

AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori

La Presidente

Avv. Cinzia Calabrese

---